

# IL FORO AMMINISTRATIVO

ISSN 2284-2799

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. III - Gennaio 2016

1

DIRETTA DA

GIORGIO GIOVANNINI, ALBERTO ROMANO, MARIA ALESSANDRA SANDULLI

## Si segnalano all'attenzione del lettore

Cons. St., sez. III, 15 gennaio 2016, n. 116, <i>che afferma la legittimazione delle associazioni di volontariato a partecipare a pubbliche gare</i>	19
Cons. St., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 189, <i>che afferma l'inammissibilità del ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata</i>	21
Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266, <i>in tema di riparametrazione dei criteri di valutazione delle offerte nonché di risarcimento in forma specifica</i>	50
Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 287, <i>che definisce i caratteri del servizio universale postale con particolare riguardo alla sua accessibilità da parte degli utenti</i>	60
Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 292, <i>secondo cui la priorità del contributo pubblico alle scuole paritarie spetta in relazione alla natura oggettiva, gratuita o semigratuita, del servizio svolto e non alla mancanza di fine di lucro dell'ente titolare della scuola</i>	62
Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 338, <i>che precisa la distinzione e le relative implicazioni tra la figura del commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza e commissario ad acta nominato per sopprimere all'inerzia dell'amministrazione</i>	69
Cons. St., sez. Norm., 20 gennaio 2016, n. 20/16, <i>che rende parere sul regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico</i>	77
TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 12 gennaio 2016, n. 25, <i>che indica i limiti dell'attuazione coattiva delle sentenze esecutive non ancora passate in giudicato</i>	101
TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 18 gennaio 2016, n. 15, <i>che definisce la distinzione tra atti di alta amministrazione ed atti politici e fissa vari principi in tema di società in house</i>	112
TAR Toscana, sez. I, 18 gennaio 2016, n. 89, <i>che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti i vitalizi dei consiglieri regionali</i>	135
TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 8 gennaio 2016, n. 188, <i>secondo cui l'assegnazione della concessione di beni del demanio aeronautico deve essere assoggettata a procedura competitiva</i>	156
TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 gennaio 2016, n. 644, <i>in tema di ammissione alle pubbliche gare di impresa ammessa a concordato preventivo</i>	160
TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 gennaio 2016, n. 1, <i>in tema di gestione prefettizia sostitutiva dell'impresa oggetto di informativa interdittiva antimafia</i>	169
TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 13 gennaio 2016, n. 38, <i>che delinea gli elementi in virtù dei quali l'affidamento da parte di un'amministrazione a terzi di attività legale assume i caratteri del pubblico servizio</i>	186



GIUFFRÈ EDITORE

**[2824/420] Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - In genere - Misura ripristinatoria - Prevalenza sulla misura sanzionatoria - Ratio.**

**[2824/420] Edilizia e urbanistica - Costruzione abusiva - In genere - Potere repressivo - Ordinanze di demolizione - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione.**

*Ai fini dell'esercizio del potere repressivo in materia edilizia è tendenzialmente indifferente l'elemento soggettivo della colpa ben potendo l'Amministrazione procedere all'adozione della misura demolitoria (priva di contenuto sanzionatorio) anche nei confronti del proprietario attuale non autore dell'abuso e ad esso completamente estraneo, fermo naturalmente restando nei rapporti tra privati l'esperimento di azione civile risarcitoria nei confronti del dante causa (1).*

*A differenza della sanzione amministrativa che per finalità di prevenzione generale e speciale è indirizzata a punire il responsabile della violazione di un precetto, a prescindere dalla sussistenza di un danno, la misura ripristinatoria edilizia ha invece ad oggetto la res allo scopo di ripristinare l'equilibrio di carattere urbanistico alterato dalla violazione (2).*

*Le ordinanze di demolizione di costruzioni abusive non devono necessariamente contenere una specifica valutazione delle ragioni di pubblico interesse perseguite (da ritenersi in re ipsa) e/o una comparazione di tale interesse pubblico con gli interessi privati sacrificati né devono essere precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento stante il carattere doveroso e vincolato, tale da rendere inutile l'apporto partecipativo (3).*

(1) Cons. St., sez. III, 14 maggio 2015, n. 2411; id. sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466; TAR Umbria 24 novembre 2014, n. 568.

(2) Cons. St., sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; TAR Puglia, Bari, sez. II, 28 febbraio 2012, n. 450; TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 26 marzo 2012, n. 2830; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 8343;

(3) Cons. St., sez. III, 14 maggio 2015, n. 2411; Id. sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 466; TAR Umbria, 24 novembre 2014, n. 568.

## MARCHE

### ANCONA

**3 - Sez. I — 8 gennaio 2016 — Pres. Bianchi — Est. Aprile — O.I. s.r.l. (avv. Badaloni, Azzalini, Alpagotti) c. Comune di Potenza Picena (avv. Felici, Felici Bedetti).**

**[6052/156] Procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento - Alla conferenza di servizi - In genere - Soggetti privati - Individuazione.**

*La legge n° 241/1990 garantisce la partecipazione procedimentale dei soggetti privati portatori di interessi giuridicamente rilevanti alla conferenza di servizi in fattispecie tassative e di stretta interpretazione; pertanto, non costituisce causa di illegittimità la mancata convocazione alla conferenza dei concessionari e gestori di pubblici servizi, qualora la conferenza stessa si sia svolta antecedentemente alla entrata in vigore della legge n° 69 del 2009, che ha introdotto per essi, per la prima volta, detta facoltà di partecipazione, sia pure senza diritto di voto.*